



PRIVACY

IMPATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Con la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR General Data Protection Regulation), che avverrà il 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento è non solo responsabile dell'applicazione e del rispetto dei principi in tema di protezione dei dati personali, ma dovrà anche dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa (c.d. responsabilizzazione o "accountability").

Ciò vale anche nel caso della videosorveglianza, che costituisce una particolare forma di trattamento di dati personali, talvolta anche sensibili, come nel caso di ospedali e case di cura.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.196/2003) che deve essere "valutato" sotto il profilo del rispetto della disciplina e dei principi in tema di protezione dei dati personali.

Pertanto, il Titolare del trattamento dovrà, prima di installare un sistema di videosorveglianza, valutarne la sua compliance normativa, anche in riferimento alle prescrizioni contenute nell'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori, e a quelle contenute nel Provv. Generale dell'Autorità Garante in tema di videosorveglianza 08 aprile 2010, provvedimento che, ricordiamo, ha natura "prescrittiva", in quanto emanato ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice Privacy e, quindi, assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Con l'introduzione da parte del GDPR dell'istituto della data protection impact assessment (art. 35 GDPR), il Titolare del trattamento dovrà condurre una specifica valutazione quando il trattamento comporti "rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone" (art. 35, paragrafo 1, GDPR).

Tra le ipotesi contemplate dalla normativa, che fanno "scattare" l'obbligo della DPIA, rientrano i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, nonché i casi di trattamenti automatizzati. Sotto quest'ultimo profilo, i sistemi di videosorveglianza c.d. "intelligente" prevedono l'adozione di algoritmi alla base di sofisticate analisi video in grado di ledere, se non addirittura, di eliminare ogni sorta di libertà individuale dell'individuo. In questi casi andrà condotta una valutazione d'impatto privacy i cui contenuti sono indicati nell'articolo 35 e recentemente specificati dal gruppo dei garanti europei (Article 29 Working Party – Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679, adopted on 4 Aprile 2017, as last revised and adopted on 4 October 2017.)

Allo scopo di fornire indicazioni più concrete rispetto ai trattamenti che richiedono una DPIA a causa del rischio inerentemente elevato, e tenendo conto degli elementi specifici contenuti negli articoli 35, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettere a)-c), nonché degli elenchi di cui è prevista l'adozione a livello nazionale in base all'art. 35, paragrafo 4, dei considerando 71, 75 e 91, e degli altri riferimenti contenuti nel regolamento a trattamenti "che possono presentare un rischio elevato" ⁽¹⁾, il WP 248 ha reso noto nove criteri per "capire" se è necessario o meno condurre una DPIA.

Tra questi criteri, quelli previsti dai numeri 3 e 8 si prestano in modo particolare ad essere applicati alla videosorveglianza:

CRITERIO N. 3 - Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o "la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico" (art. 35, par. 3, lettera c)) ⁽²⁾.

Questa tipologia di monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è di fatto impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili).

CRIERIO N. 8 - Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l'associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l'utilizzo di una nuova tecnologia, definito "in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto" (considerando 91), può comportare l'obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all' "Internet delle cose" potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitare di una DPIA.

L'applicazione dei suindicati criteri, precisano i garanti europei, consente di ritenere necessaria una DPIA, ad esempio, nel caso dell'utilizzo di un sistema di videosorveglianza per il controllo del traffico autostradale, nel quale il Titolare preveda di utilizzare un sistema intelligente di analisi delle immagini per

l'individuazione dei veicoli e il riconoscimento automatico delle targhe.

In conclusione, se all'esito della DPIA, il rischio per le libertà fondamentali della persona fisica risulta non elevato, il Titolare potrà inserire il trattamento in parola nel nuovo Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del GDPR.

Note:

- 1 Si vedano, per esempio, i considerando 75, 76, 92, 116.
- 2 L'interpretazione del termine "sistematico" fornita dal WP29 (si vedano le "Linee-guida sul responsabile della protezione dei dati" (16/EN WP243)) è la seguente:
 - che avviene per sistema;
 - predeterminato, organizzato o metodico;
 - che ha luogo nell'ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
 - svolto nell'ambito di una strategia.Il WP29 interpreta l'espressione "area accessibile al pubblico" nel senso di un luogo aperto alla generalità delle persone, per esempio una piazza, un centro commerciale, una strada, una biblioteca pubblica.

Avv. Marco Soffientini
Studio Legale Rosadi Soffientini Associati

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it

Mini Master ANIE sulla Privacy: partecipa

